



**S.C. - Sede e Dir. via Roma,18/20 - 47027 SARSINA (FC)**  
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese della CCIAA di Forlì/Cesena n. 00127840403  
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 1404.3.0 - ABI 8850 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. A137931  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Cred.Coop.  
al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Cred.Coop. al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Cred.Coop.  
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fin. Cesena n. 4916 del 22/02/1974

## **EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

#### **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA - S.C.**

**Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari**

**Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito**

**Cooperativo Italiano S.p.A.**

**Via Roma 18/20 - 47027 - SARSINA (FC)**

**n. telefono e fax: N.TELEF.0547 698811 N.FAX 0547 698840**

**email: [bccsarsina@sarsina.bcc.it](mailto:bccsarsina@sarsina.bcc.it) - pec: [bccsarsina@legalmail.it](mailto:bccsarsina@legalmail.it) -**

**sito internet: [www.bccsarsina.it](http://www.bccsarsina.it)**

**Registro delle Imprese della CCIAA di FORLÌ - CESENA n. 00127840403**

**Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 1404.3.0 - Cod. ABI 8850**

**Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220**

**Iscritta all'albo delle società cooperative A137931**

**Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Cred.Coop. e al Fondo Garanzia Istituz. del Cred.Coop**

**Capitale sociale e riserve al 31/12/2020 euro 21.708.230,67**

### **EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA**

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio.

Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati "in bianco" ovvero con scadenza "a vista". Nella cambiale "in bianco", all'atto del rilascio, non vengono indicati l'importo e la scadenza. La compilazione di queste parti mancanti verrà eseguita dalla Banca sulla base di quanto pattuito con il contratto di riempimento di effetti in bianco.

### **CONDIZIONI ECONOMICHE**

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del debitore/avallante.

#### **Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente**

Il termine di presentazione per il pagamento degli effetti con "scadenza a vista" può essere, se espressamente stabilito, anche superiore/inferiore a quello previsto dalla legge (un anno dalla data di emissione).

aggiornato al **25/05/2021**

Le cambiali "in bianco", entro tre anni dalla data di rilascio verranno riempite ai sensi dell'articolo 14 R.D. 14 dicembre 1933, N. 1699. Le cambiali potranno essere riempite, anche prima del decorso dei tre anni, qualora nei casi previsti, il finanziamento venga revocato con conseguente messa in mora del debitore e degli avallanti.

L' avallante ha diritto:

- di richiedere alla banca la comunicazione dell'entità del debito nei confronti della banca del soggetto garantito;

Il debitore e l' avallante hanno l'obbligo

- di pagare immediatamente, a fronte di semplice richiesta scritta o di presentazione della cambiale per l' incasso, l' importo indicato nella cambiale compilata in ogni sua parte ai sensi del contratto di riempimento, fermo restando ogni altro diritto ed azione della Banca verso il debitore in dipendenza del contratto di finanziamento e verso gli eventuali ulteriori garanti.

- di rispondere, quando vi siano più debitori e/o avallanti, per l'intero ammontare del debito anche in caso di estinzione o modifica della obbligazione di altri debitori e/o avallanti.

Foro competente – Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge a tutela del consumatore.

## RECESSO E RECLAMI

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Via Roma n.18/20 47027 Sarsina e.mail:bccsarsina@sarsina.bcc.it oppure a mezzo Pec: bccsarsina@legalmail.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un

servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

aggiornato al **25/05/2021**

· ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Avallante	il soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
Cambiale in bianco	la cambiale, firmata all'atto del rilascio, ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.
Cambiale con scadenza "a vista"	la cambiale che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.
Protesto	: atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.